

Repubblica Italiana



COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 27-03-2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE PROPRIA "IMU" ANNO 2019.

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *ventisette* del mese di *Marzo* con inizio alle ore 15:00 in continuazione nella sala adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria di seconda convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Partecipazione</i>
1	ZUCHEGNA FILIPPO	PRESIDENTE	Presente
2	MAROTTA CARMEN	CONSIGLIERE	Presente
3	FABRIZIO ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
4	CASERTA NORMEO	CONSIGLIERE	Assente
5	GONNELLA MARCO	CONSIGLIERE	Presente
6	PEZZETTA LIBERATO	CONSIGLIERE	Presente
7	DI GIOVANNI WILLIAM ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
8	CENTRACCHIO MAURO	CONSIGLIERE	Presente
9	CORSI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Assente
10	CAIAZZA LORENZO	CONSIGLIERE	Assente
11	ESPOSITO ANDREA	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, co. 4, lett. a, D.Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale DOTT. DIEGO BALDI. Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FILIPPO ZUCHEGNA nella sua qualità di Sindaco/Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al numero 2 dell'ordine del giorno.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio

di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- La Legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 n. 145 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 in data 31/12/2018);
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02/02/2019), con il quale è stato prorogato ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

Dato atto che:

- con decorrenza dall'esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe TARI e dell'imposta di soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 03.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, stabilì le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta Municipale propria:

- 4 per mille: aliquota abitazione principale e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
- 7,6 per mille: aliquota per tutti gli altri fabbricati compresi gli immobili del gruppo catastale “D”, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”, ed aree fabbricabili;

- € 200,00: detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile;

Visto il Regolamento IUC per l'applicazione dell'imposta municipale propria, TASI e TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 07.07.2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 11 – IMU “Assimilazioni ad abitazione principale” del suddetto Regolamento IUC è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

Dato atto che per legge, sono state assimilate all'abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, a partire dall'anno 2015 ai sensi della legge 23 maggio 2014, n.80, art.9 bis;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 11.03.2019, immediatamente eseguibile;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni IMU approvate per l'anno 2018 con deliberazione di C.C. n. 2 del 28.03.2018, al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000.

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) Di confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote dell'Imposta Municipale Propria I.M.U.), così come determinate per il 2015 e confermate per gli anni 2016, 2017 e 2018 al fine di garantire gli equilibri di bilancio, e precisamente:
 - 4 per mille aliquota abitazione principale e assimilata classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 E A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2 C/6 e C/7;
 - 7, 6 per mille aliquota per tutti gli altri immobili compreso quelli del gruppo catastale “D” immobili

produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014;

- 7,6 per mille aliquota aree fabbricabili;

3) Di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1 A/8 A/9) prevista dall’art. 13, co. 10, del D. L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 241/2011, di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione da parte del soggetto passivo;

4) Di stabilire che il versamento dell’IMU è effettuato con le seguenti modalità:

- Versamento acconto/pagamento unica rata: 16 giugno 2019 (se giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo);

- Versamento saldo: 16 dicembre 2019 (se giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo);

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 e successive modificazioni ai fini dell’acquisizione dell’efficacia della deliberazione ai sensi dell’art.13, comma 13 bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge n.214/2011;secondo le vigenti disposizioni.

6) Di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, co.4, del D.Lgs.n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FILIPPO ZUCHEGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DIEGO BALDI

Il Sottoscritto SEGRETARIO, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Montenero Valcocchiara, 27-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DIEGO BALDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.